

## REGOLAMENTO VIGILANZA ALUNNI (approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/10/2019)

### PREMESSA

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i Docenti, ma anche tutto il personale scolastico. La sorveglianza è una **responsabilità civile e penale** ben precisa per il docente a cui è affidato il minore. La responsabilità connessa all'esercizio della vigilanza sugli alunni perdura per l'intero arco temporale in cui gli stessi partecipano alla vita della scuola e concerne sia i danni arrecati dall'alunno eventualmente a terzi, che i danni cagionati a se stesso. **Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.**

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., **l'insegnante si libera della responsabilità se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento** (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (la Corte di Cass., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

## INDICAZIONI GENERALI

### Gli insegnanti

Devono sorvegliare gli allievi per tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita.

Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo,
- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;

I docenti sono tenuti ad informare tempestivamente il dirigente o i suoi collaboratori di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

### I collaboratori scolastici

Nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo), e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari urgenze e necessità.

Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri.

Il collaboratore scolastico, che indossa apposito cartellino di riconoscimento, garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l'accesso ad estranei.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi e in caso di grave necessità, chiedere temporaneamente di essere sostituito da un collega per il stretto tempo necessario.

In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

In tal caso, il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza sugli alunni.

**DI SEGUITO SI FORNISCONO INDICAZIONI SPECIFICHE**

<b>Momenti della giornata scolastica</b>	<b>Obblighi dei docenti</b>	<b>Obblighi dei collaboratori scolastici</b>
INGRESSO ALUNNI	<b>SI</b>	<b>SI</b>
DURANTE LE ATTIVITA' DIDATTICHE IN CLASSE	<b>SI</b>	<b>SI</b>
DURANTE I CAMBIO CLASSE DEI DOCENTI	<b>SI</b>	<b>SI</b>
DURANTE L'INTERVALLO	<b>SI</b>	<b>SI</b>
DURANTE GLI SPOSTAMENTI DALL'AULA AI LABORATORI/PALESTRA	<b>SI</b>	<b>SI</b>
DURANTE GLI SPOSTAMENTI DALL'AULA ALL'USCITA DELLA SCUOLA AL TERMINE DELLE LEZIONI	<b>SI</b>	<b>SI</b>
DURANTE LE VISITE DIDATTICHE, I VIAGGI D'ISTRUZIONE	<b>SI</b>	<b>SOLO SE INCARICATI CON SPECIFICA NOMINA</b>

## VIGILANZA DURANTE L'INGRESSO DEGLI ALUNNI

### I docenti

Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

**Se un alunno subisce un infortunio in aula in assenza del docente nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni, ne risponde il docente della prima ora assegnato alla classe.**

I docenti della prima ora sono tenuti a:

- fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso;
- annotare sul registro di classe il nome dello studente e l'ora precisa di entrata in ritardo;
- riporre all'interno del registro di classe nell'apposita busta i cedolini e i certificati di giustificazione;
- registrare l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
- segnalare tempestivamente alla presidenza eventuali irregolarità anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevati, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia

### I collaboratori scolastici

Ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza su:

- l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso in ogni plesso secondo il piano di lavoro stabilito dal DSGA
- la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni con trasporto scolastico, andando ad accoglierli allo scuolabus;
- la sorveglianza degli alunni provvisti dell'apposita autorizzazione di entrata anticipata rilasciata dal Dirigente Scolastico;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

I collaboratori scolastici all'inizio delle lezioni antimeridiane **debbono accertarsi di eventuali ritardi o assenze dei docenti nelle classi.**

**In caso di ritardo, non tempestivamente comunicato in Segreteria, dei docenti, i Collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.**

## VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

### I docenti

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato.

I docenti devono:

- vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi;
- adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione;
- controllare che siano rispettate le norme contenute nel Regolamento di Istituto e nel Regolamento di disciplina;
- verificare che i banchi, le aule e i laboratori siano lasciati in ordine e puliti;
- verificare che le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- controllare che non si fumi all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;
- ritirare, all'inizio della giornata scolastica, i cellulari degli alunni, consegnarli ai collaboratori scolastici che li depositano nelle casseforti del piano e riconsegnarli al termine delle lezioni, dopo che i cellulari sono stati riportati in classe dai collaboratori
- autorizzare, nel caso di effettiva necessità, uscite dalla classe - di norma un alunno alla volta - per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.

**È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione.**

In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, per la vigilanza momentanea degli alunni.

Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina mandare fuori dall'aula gli alunni minorenni, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari. I docenti sono, altresì, invitati a segnalare alla Presidenza e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi eventuali assenze dei Collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

### I collaboratori scolastici

I Collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- raccolgono i cellulari e li depositano nelle casseforti; restituiscono i cellulari verso le 12.40
- per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

## VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

### I docenti

Al fine di assicurare la continuità della **vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno** dei docenti si impartiscono le seguenti disposizioni:

- al termine dell'ora se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante;
- i docenti al cambio dell'ora dovranno sorvegliare affinché gli alunni rimangano seduti ai loro banchi e non sostino nei corridoi;
- in caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe;
- i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora in poi sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolare;
- il docente che ha appena lasciato la classe, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.
- gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla presidenza eventuali anomalie

**I docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi.**

### I collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a: favorire il cambio degli insegnanti nelle classi; presidiare costantemente il proprio piano di servizio; vigilare sulla scolare fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva; controllare che gli alunni restino seduti e non sostino nei corridoi; segnalare tempestivamente al dirigente o agli Uffici di segreteria eventuali ritardi o assenze dei docenti nelle classi.

## VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

### I docenti

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce l'interruzione degli obblighi di vigilanza, anzi l'obbligo di vigilanza sugli alunni si accentua, a ragione della maggiore pericolosità.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo, si **dispone che:**

**-gli alunni dovranno permanere nelle proprie aule** vigilati dai docenti della TERZA ora;

**-è richiesta una maggiore attenzione da parte dei docenti** per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi -durante l'intervallo da svolgersi in modo adeguato e responsabile **è dovere dell'insegnante essere presente nell'aula, regolare un accesso ordinato ai servizi, avvalendosi dell'aiuto dei collaboratori scolastici**

-i docenti devono far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) ed assicurarsi che gli alunni non accedano ai computer che si trovano nelle aule e nel laboratorio di informatica

-i docenti e i collaboratori scolastici devono intervenire nei confronti di qualsiasi studente che non assume un comportamento corretto

i docenti sono tenuti ad educare gli alunni a: gettare i rifiuti negli appositi contenitori e ad un utilizzo civile dei servizi igienici; parlare con tono di voce pacato; assumere comportamenti adeguati nell'utilizzo dei corridoi.

### I collaboratori scolastici

Durante l'intervallo collaboratori scolastici di turno;

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- sorvegliano, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
- impediscano agli alunni di sostare nei bagni oltre il periodo strettamente necessario;

## VIGILANZA DURANTE LO SPOSTAMENTO DALLE AULE AI LABORATORI

### I docenti

Gli spostamenti degli alunni, per le varie attività, devono essere fatti con la sorveglianza dell'insegnante in servizio e nel rispetto delle attività lavorative di tutto il personale presente nella scuola. **Durante il tragitto scuola – palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente. Sarà cura dei docenti garantire ordine durante lo spostamento da un luogo ad un altro della scuola.** Gli alunni dovranno entrare ed uscire dai laboratori in modo composto e silenzioso per non disturbare le lezioni e sempre accompagnati dall'insegnante.

### I collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici durante il tragitto degli alunni dalle aule ai laboratori, palestra ecc...e viceversa devono collaborare con i docenti per garantire la vigilanza e la sicurezza degli alunni.  
Sarà cura anche dei collaboratori garantire ordine durante lo spostamento degli alunni da un luogo ad un altro della scuola nel rispetto delle attività lavorative di tutto il personale presente nella scuola.

## VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO DALL'AULA ALL'USCITA DELLA SCUOLA AL TERMINE DELLE LEZIONI

### I docenti

Per assicurare **la vigilanza, al termine delle lezioni** gli insegnanti sono tenuti a:

- accompagnare gli alunni avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi;
- assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente;
- **consegnare gli alunni al genitore o alle persone da questi formalmente delegate; per la scuola secondaria: L.172/2017**«Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). - 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

**In assenza di tale autorizzazione gli alunni rimarranno sotto la sorveglianza della scuola fino all'arrivo del genitore o di un suo delegato**

## I collaboratori scolastici

Per assicurare la vigilanza i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita e il cancello esterno dell'edificio con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni;
- garantire la sorveglianza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari posticipati, rispetto all'orario normale di lezione;
- sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, quando affidati dai docenti

## **VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE, I VIAGGI D'ISTRUZIONE**

### **I docenti**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Ulteriori norme sono specificate nell'apposito regolamento riservato ai viaggi di istruzione

### **I collaboratori scolastici**

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio Docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

## **INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA**

### **I docenti**

Considerato che il dovere di vigilanza va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi, i docenti della scuola dell'infanzia dovranno prestare la massima attenzione al fine di garantire l'incolumità degli alunni in qualsiasi momento dell'attività scolastica.

In particolare dovranno curare i momenti in cui i bambini utilizzeranno i diversi tipi di giocattoli. A tal fine è vietato introdurre nella scuola, anche da parte dei genitori, giocattoli non conformi alla normativa CE.

Un altro momento in cui si dovrà prestare la massima attenzione è rappresentato dall'uscita degli alunni nei giardini della scuola e all'uso dei giochi in essi installati.

### I collaboratori scolastici

Sarà cura dei collaboratori di controllare che le porte dell'edificio scolastico siano chiuse, anche nel periodo di tempo flessibile in cui le famiglie possono far entrare o uscire i bambini. Accoglieranno i bambini che arrivano con lo scuolabus e avranno cura di accompagnarli nelle rispettive sezioni. La stessa cosa faranno all'uscita.

**Vigilanza alunni mensa.** I docenti in servizio si prenderanno cura di assistere i bambini in modo tale da promuovere una graduale autonomia dei bambini. La vigilanza spetta a tutti i docenti in servizio a mensa, coadiuvati nell'assistenza dai collaboratori scolastici.